

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1652 del 31/03/2023
Oggetto	OGGETTO: R.R. 41/2001 <i>in</i> RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE DA 4 POZZI CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO PROMISCOU AGRICOLO (ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI) IN COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) LOCALITA' CADELBOSCO DI SOTTO - CODICE PROCEDIMENTO RE02A0052. TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASONE LUIGI & C. S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1713 del 30/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trentuno MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 32291/2020

OGGETTO: R.R. 41/2001 – RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE DA 4 POZZI CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **PROMISCUO AGRICOLO** (ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI) IN COMUNE DI **CADELBOSCO DI SOPRA (RE)** LOCALITA' **CADELBOSCO DI SOTTO** - CODICE PROCEDIMENTO **RE02A0052**.

TITOLARE: **SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASONE LUIGI & C. S.S.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica:

DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PREMESSO che: con Determinazione n. 13613 in data 22/09/2005 della Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, all'Azienda Agricola Fontanelle per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 3 pozzi ubicati su terreno, di proprietà della stessa ditta, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) al foglio 10 mappali 81 e 62, con una portata massima di l/s 1 per un volume complessivo annuo di m³ 19.000 da destinare agli usi zootecnico/igienico, con scadenza 31/12/2005 (pratica 3748/a-b-c - RE02A0052).

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 04/12/2007, in atti al protocollo PG 2571 del 04/01/2008, presentata dalla dall'Azienda Agricola Fontanelle tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione, per derivare acqua da n° 2 pozzi, denominati al n. 3748 a-b, con una portata massima di l/s 2 e per un volume annuo invariato;
- dell'istanza in data 26/11/2020, assunta al protocollo PG/2020/171839, con la quale la **SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONO LUIGI & C. S.S., C.F./P.IVA 01727030387**, intende subentrare alla richiesta di rinnovo della concessione presentata dall'Azienda Agricola Fontanelle, e contestualmente richiede la variante sostanziale per prelievo da 4 pozzi di cui uno, denominato 3748 B esistente e 3 perforati senza autorizzazione con una portata massima complessiva di l/s 4, per un volume annuo di m³ 36.000 da destinare all'uso **promiscuo agricolo** (zootecnico ed igienico ed assimilati) per allevamento di suini, così contraddistinti:
 - **Pozzo N. 1** - Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) - Località Cadelbosco di Sotto - Fg 10 - Mappale 63 - Coordinate UTM-RER: X = 629.030 - Y = 964.318 - Profondità Pozzo = m 27 -

- Portata Max = l/s 1,00;
- **Pozzo N. 2** - Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) - Località Cadelbosco di Sotto - Fg 10 - Mappale 63 - Coordinate UTM-RER: X = 629.033 - Y = 964.334 - Profondità Pozzo = m 27 - Portata Max = l/s 1,00;
 - **Pozzo N. 3** - Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) - Località Cadelbosco di Sotto - Fg 10 - Mappale 63 - Coordinate UTM-RER: X = 629.035 - Y = 964.341 - Profondità Pozzo = m 27 - Portata Max = l/s 1,00;
 - **Pozzo N. 4** (ex 3748 B) - Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) - Località Cadelbosco di Sotto - Fg 10 - Mappale 63 - Coordinate UTM-RER: X = 629.089 - Y = 964.256 - Profondità Pozzo = m 106 - Portata Max = l/s 1,00.

DATO ATTO:

- che alla succitata domanda di subentro con variante della società Biopig sono state allegate:
 - la relazione tecnica dalla quale si evince che il pozzo denominato 3748 A si è insabbiato ed è stato tombato;
 - una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa in data 25/11/2020 dal sig. Cascone Luigi, in qualità di legale rappresentante della suddetta Società Agricola, con la quale lo stesso dichiara: *“che i tre nuovi pozzi sono stati realizzati (perforati) indicativamente nell'anno 2015 dall'allora proprietario Soc. Agr. Fontanelle e che si è divenuti proprietari dell'immobile a far data dal 29/07/2020 e che l'acqua dei pozzi è stata utilizzata per uso zootecnico, con un consumo medio annuo di circa metri cubi 12.000”*.
- che pertanto, avendo esercitato la derivazione di acqua pubblica, in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Società Agricola BIOPIG Italia di Cascone Luigi & C. S.S. è stata erogata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 131 del 25/06/2021 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;
- che in data **05/07/2021 PG/2021/104868** la **SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONI LUIGI & C. S.S.**, C.F./P.IVA. **01727030387**, ha presentato un'istanza tendente ad ottenere il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) comprendente la richiesta di concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) località Cadelbosco di Sotto, da esercitarsi mediante prelievo dai 4 pozzi succiati ad uso **promiscuo agricolo** (zootecnico ed igienico ed assimilati) per allevamento di suini con una portata massima di l/s 4,00 per un volume complessivo annuo di m³ 49.878;
- che alla succitata domanda è allegato il Decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Reggio Emilia Rep. 478/841 con il quale l'istante è pervenuto alla proprietà dello stabilimento aziendale inerente l'allevamento dei suini e del suolo sul quale insistono i 4 pozzi;
- che successivamente, in data 28/06/2022 con nota in atti al protocollo PG/2022/106260 l'istante ha trasmesso la documentazione integrativa dalla quale si evince l'intenzione di voler ridurre il numero dei capi allevati, rispetto al progetto originario, da 12.000 a 7.200 suini e pertanto il fabbisogno idrico da prelevare dai 4 pozzi subisce una modifica in diminuzione da m³ 49.878 a m³ 30.938;

TENUTO CONTO:

- che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale che prevede in via preliminare l'autorizzazione per effettuare la perforazione;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee (n° 4 pozzi)**
- portata massima **4,00 l/s**;
- volume annuo massimo **30.938 m³/anno**;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore**;
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITO, nell'ambito del succitato Procedimento di PAUR, il **seguito parere, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001** relativamente alla richiesta di concessione di derivazione d'acqua pubblica:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2023/46990 in data 16/03/2023, che si è così espressa "[...] Si esprime pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, all'accoglimento dell'istanza in oggetto [...]".

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 286 del 29/09/2021 – Parte Seconda - è stata effettuata la pubblicazione della domanda di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della Concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del R.R. 20 novembre 2001 n. 41 e del R.D. 1775 dell'11 dicembre 1933 - relativo al progetto denominato "Progetto per la

ristrutturazione con ripristino della potenzialità di allevamento e contestuale variante al PdC n. 20-010 del 15/02/2021 del centro zootecnico ubicato in via Liuzzi n. 9, Comune di Cadelbosco di Sopra (RE)” da realizzarsi in Comune di Cadelbosco di Sopra, frazione Cadelbosco di Sotto, e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni da chicchessia;

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nella tipologia dell'uso promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati) di cui alla DGR n. 1994/2006, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e L.R. n. 2/2015;
- che, in ragione della portata d'esercizio (**l/s 4,00**) della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2020 al 2022, comprensivo della maggiorazione del 100%, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018, come dettagliatamente specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico**, ha un **importo minimo di Euro 250,00**;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 189,90** quale **canone** per l'annualità **2023** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo dovuto quale **indennizzo** per il periodo di utilizzo abusivo 2020 al 2022 come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2023) risulta regolarmente corrisposto in data 24/03/2023;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e successive modificazioni, per l'importo di € 250,00 risulta regolarmente costituito in data 24/03/2023;
- che l'importo dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2020 al 2022 risulta regolarmente corrisposto in data 24/03/2023;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione “Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli”.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla **SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASONE LUIGI & C. S.S.**, C.F./P.IVA **01727030387**, con sede legale in Nogara (VR) il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Cadelbosco Sopra (RE) località Cadelbosco di Sotto da esercitarsi mediante prelievo da **n° 4 pozzi**, ubicati su terreno di proprietà della stessa società, contraddistinto con la particella 63 del foglio 10 del NCT di detto Comune, da destinare all'uso **promiscuo agricolo** (zootecnico e igienico ed assimilati), già assentita alla ditta Azienda Agricola Fontanelle con Determinazione n. 13613 in data 22/09/2005 della Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio

Emilia, con scadenza il 31/12/2005;

- b) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2006**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025**;
- c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 4,00** per un volume complessivo annuo non superiore a **m³ 30.938** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 189,90** per l'anno 2023,
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 2/2015 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2020 al 2022, come specificato nel disciplinare, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2023** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee ad uso **promiscuo agricolo** (zootecnico e igienico ed assimilati) in territorio del Comune di **Cadelbosco Sopra (RE)** località **Cadelbosco Sotto** richiesta dalla **SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONE LUIGI & C. S.S. - C.F./P.IVA 01727030387** - in seguito indicata come "Concessionario"

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante n° 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche
 - **Pozzo N. 1** - Coordinate UTM-RER: X = 629.030 - Y = 964.318 - Profondità m 27 con rivestimento in PVC e diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 1,5 e portata Max di **l/s 1,00**;
 - **Pozzo N. 2** - Coordinate UTM-RER: X = 629.033 - Y = 964.334 - Profondità m 27 con rivestimento in PVC e diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 1,5 e portata Max di **l/s 1,00**;
 - **Pozzo N. 3** - Coordinate UTM-RER: X = 629.035 - Y = 964.341 - Profondità m con rivestimento in PVC e diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 1,5 e portata Max di **l/s 1,00**;
 - **Pozzo N. 4** (ex 3748 B) - Coordinate UTM-RER: X = 629.089 - Y = 964.256 - Profondità m 106 con rivestimento in Ferro e diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 2,5 e portata Max di **l/s 1,00**;
- le opere di prelievo sono site in Località Cadelbosco di Sotto del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE), su terreno di proprietà del Concessionario censito al foglio - Foglio 10 Mappale 63 del NCT di detto comune;
- le tubazioni in uscita dai 4 pozzi confluiscono in un'unica linea afferente ad una cisterna di stoccaggio ospitata all'interno della sala alimentazione. Da questa si dipartono quindi due linee principali, una in direzione delle adiacenti vasche di preparazione alimenti - recupero e l'altra in direzione delle stalle per l'abbeveramento degli animali ed il lavaggio delle strutture di stabulazione;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati necessarie alle strutture aziendali inerenti l'attività zootecnica per allevamento di suini svolta dall'Azienda Agricola, ivi compreso l'abbeveraggio del bestiame, con un consumo annuo di **m³ 30.938**;

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata massima d'esercizio complessiva di l/s **4,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa m³ **30.938**;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3 **Durata della concessione**

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna, per l'anno **2023** consiste in € **189,90**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.4 L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2020 al 2022, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a € **323,57**, comprensivo della maggiorazione del 100% ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 e degli interessi legali, come di seguito dettagliato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo Indennizzo</i>	<i>Maggiorazione e 100%</i>	<i>Versati</i>	<i>Da versare</i>	<i>Interessi legali</i>	<i>Importo totale</i>
2020	164,89	151,15	0,00	316,04	7,53	323,57
Totale	€ 164,89	€ 151,15	€ 0,00	€ 316,04	€ 7,53	€ 323,57

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola

annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e successive modificazioni, è di **€. 250,00** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere all'installazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aoore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**abbeveraggio bestiame**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASONE LUIGI & C. S.S.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.